



**CITTÀ DI CIRIÉ**  
**Città Metropolitana di Torino**

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
n. 61 del 21/12/2020

---

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

---

L'anno DUEMILAVENTI, addì VENTUNO, del mese di DICEMBRE, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

**COGNOME E NOME**

DEVIETTI GOGGIA LOREDANA  
CALZA DOMENICA  
DI STEFANO ANTONINO  
CORDERO MICAELA  
MACARIO BAN LUIGI  
AGHEM LUISELLA  
AGLIETTO MAURO  
SALAMONE SANTINA  
REGGIANI GABRIELE

**COGNOME E NOME**

SI	BILI GUIDO	SI
SI	VASCIMINNO ANNA	SI
SI	D'AGOSTINO DAVIDE	SI
SI	SILVESTRO FRANCESCO SIMONE	SI
SI	MASANGUI MATTIA	NO
SI	CAPASSO LUCA	SI
SI	FERRARA FEDERICO	SI
SI	VITTONI MARTA	SI
SI		

Consiglieri assegnati n. 16 oltre al Sindaco.

Assume la presidenza Guido Bili.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. **Paolo Devecchi**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori:

BURATTO Aldo  
FOSSATI Fabrizio  
CAUDERA Giada  
PUGLIESI Alessandro  
SALA Andrea

Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell'oggetto dell'argomento n. 5) posto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza, invita la Sig. Giada Caudera, Assessore al Bilancio e Tributi, a relazionare sul medesimo.

Ultimata la relazione da parte dell'Assessore Caudera il Presidente dà la parola ai convenuti che intendono intervenire in merito.

Segue quindi l'intervento del Consigliere Capasso.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la comunicazione del Presidente, la relazione dell'Assessore Caudera e l'intervento del Consigliere Capasso.

**RICHIAMATI** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della nuova IMU.

**VISTE** le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con un'aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto oggettivo della nuova IMU è analogo a quello della precedente imposta, ovvero il possesso di immobili, e che pertanto il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**RILEVATO** inoltre che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**RICHIAMATO** il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**CONSIDERATO** che il comma 760 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

**RITENUTO** di assimilare all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

#### **DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**VISTA** l'indicazione formulata dalla Giunta Comunale nella seduta del 28/10/2020 di non dare corso a programmi di attivazione di contratti a canone concordato, poiché Ciriè non è comune ad alta tensione abitativa, ma di promuovere iniziative di contratti "di solidarietà".

#### **VISTO**

- l'art. 1, comma 756 della Legge n. 160/2019, in base al quale a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 160/2019;
- il comma 757 del medesimo articolo, dove si afferma che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;
- che lo stesso decreto di cui al comma 756 deve stabilire le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

**CONSIDERATO** che ad oggi non è ancora stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al paragrafo precedente.

**RITENUTO** necessario, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, definire le aliquote IMU e le relative detrazioni per l'anno 2021, come da prospetto che segue:

<b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE categoria A1, A8 e A9</b> <b><u>0,10 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></b>
<b>DETRAZIONE (solo per le categorie A1, A8 e A9)</b> Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
<b>ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli immobili e i terreni</b> <b><u>0,20 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></b>
<b>ALIQUOTA ORDINARIA per i terreni agricoli</b> <b><u>0,30 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></b>
<b>ALIQUOTA AGEVOLATA 1</b> Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977. <b><u>0,36 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></b>
<b>DETRAZIONE (per gli alloggi assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati)</b> Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
<b>ALIQUOTA AGEVOLATA 2</b> Aliquota per le unità immobiliari, possedute da enti e associazioni ONLUS senza scopo di lucro se impiegate parzialmente per attività di tipo commerciale, purché i relativi proventi siano destinati a sostenere l'attività istituzionale dell'ente. <b><u>0,36 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></b>
<b>ALIQUOTA AGEVOLATA 3</b> Aliquota per le aree edificabili <b><u>0,40 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></b>
<b>ALIQUOTA AGEVOLATA 4</b> Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che la utilizzano come abitazione principale, purché ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente <b><u>0,10 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></b>
<b>ALIQUOTA AGEVOLATA 5</b> Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

**0,10 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato**

#### **ALIQUOTA AGEVOLATA 6**

Aliquota per i fabbricati posseduti da proprietari che stipulano, a partire dal 2021, contratti c.d. di solidarietà con cittadini in situazione di emergenza abitativa, previa adesione alle misure regionali ASLO e FIMI, nel rispetto dei requisiti previsti da dette misure.

**0,10 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato**

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (nuova IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29/06/2020.

**ACQUISITI** agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.

**RILEVATA** la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000.

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 2020/2022.

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 16/12/2019 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e la nota integrativa.

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022 con attribuzione responsabilità e disponibilità risorse per la gestione ai responsabili dei servizi.

**VISTO** l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 11 su n. 17 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti e n. 6 astenuti (Ferrara, Capasso, Vittone, Masangui, D'Agostino, Silvestro) espressi in forma palese,

### **D E L I B E R A**

1. **Di definire**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, le aliquote IMU e le relative detrazioni per l'anno 2021, così come risulta dal prospetto sottostante e dalla specifica tabella riassuntiva "Allegato A" che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

#### **ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE categoria A1, A8 e A9**

**0,10 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato**

#### **DETRAZIONE (solo per le categorie A1, A8 e A9)**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

#### **ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli immobili e i terreni**

**0,20 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato**

<p><b>ALIQUOTA ORDINARIA per i terreni agricoli</b></p> <p><b><u>0,30 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></b></p>
<p><b>ALIQUOTA AGEVOLATA 1</b></p> <p>Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977.</p> <p><b><u>0,36 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></b></p>
<p><b>DETRAZIONE</b> (per gli alloggi assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati)</p> <p>Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><b>ALIQUOTA AGEVOLATA 2</b></p> <p>Aliquota per le unità immobiliari, possedute da enti e associazioni ONLUS senza scopo di lucro se impiegate parzialmente per attività di tipo commerciale, purché i relativi proventi siano destinati a sostenere l'attività istituzionale dell'ente.</p> <p><b><u>0,36 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></b></p>
<p><b>ALIQUOTA AGEVOLATA 3</b></p> <p>Aliquota per le aree edificabili</p> <p><b><u>0,40 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></b></p>
<p><b>ALIQUOTA AGEVOLATA 4</b></p> <p>Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che la utilizzano come abitazione principale, purché ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente</p> <p><b><u>0,10 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></b></p>
<p><b>ALIQUOTA AGEVOLATA 5</b></p> <p>Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p> <p><b><u>0,10 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></b></p>
<p><b>ALIQUOTA AGEVOLATA 6</b></p> <p>Aliquota per i fabbricati posseduti da proprietari che stipulano, a partire dal 2021, contratti c.d. di solidarietà con cittadini in situazione di emergenza abitativa, previa adesione alle misure regionali ASLO e FIMI, nel rispetto dei requisiti previsti da dette misure.</p> <p><b><u>0,10 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></b></p>

2. **Di dare atto** che, quando il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotterà il decreto che stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione del prospetto delle aliquote IMU per l'anno 2021 al Dipartimento delle finanze, si procederà a redigere la delibera per la ri-approvazione delle aliquote IMU 2021, in base alle fattispecie che saranno indicate nell'apposito Decreto.
3. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214.
4. **Di dare atto** che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Gabriella CONGI, funzionario Ufficio Tributi.
5. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del

T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità favorevole.

Per la comunicazione del Presidente, la relazione dell'Assessore al Bilancio e Tributi e l'intervento del Consigliere Capasso, si fa espresso riferimento a registrazione n. 8/2020 (n. 61 del registro nastroteca).

\* \* \* \* \*

*Tributi/Fissazione Tariffe*



Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

**Guido Bili**

IL SEGRETARIO GENERALE

**Paolo Devecchi**

## ALIQUOTE IMU 2021

ALLEGATO A

TIPOLOGIA	Aliquota IMU anno 2021	Quota riservata al Comune	Quota riservata allo Stato
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili e i terreni.	<b>1,06%</b>	1,06%	0,00%
Aliquota per le aree edificabili.	<b>0,46%</b>	0,46%	0,00%
Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze (escluse le categorie A1, A8 e A9).	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%
Aliquota per abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze.	<b>0,60%</b>	0,60%	0,00%
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze (escluse quelle in categoria A1, A8 e A9), possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare.	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).	<b>1,06%</b>	0,00%	0,00%
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le categorie A1, A8 e A9) concesse in comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, purché ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente. <u>La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che la utilizzano come abitazione principale, purché ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente. solo nei casi in cui:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;</i></li> <li><i>il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</i></li> </ol>	<b>0,76%</b>	0,76%	0,00%
Aliquota per alloggi assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati.	<b>0,50%</b>	0,50%	0,00%
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale.	<b>0,10%</b>	0,10%	0,00%
Aliquota per immobili di categoria catastale D.	<b>1,06%</b>	0,30%	0,76%
Aliquota per le unità immobiliari, possedute da enti e associazioni ONLUS senza scopo di lucro se impiegate parzialmente per attività di tipo commerciale, purché i relativi proventi siano destinati a sostenere l'attività istituzionale dell'ente.	<b>0,50%</b>	0,50%	0,00%
Aliquota per le unità immobiliari possedute da enti e associazioni senza scopo di lucro direttamente utilizzate dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ovvero destinate esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché religiose o di culto.	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%
Aliquota per i fabbricati posseduti da proprietari che stipulano, a partire dal 2021, contratti c.d. di solidarietà con cittadini in situazione di emergenza abitativa, previa adesione alle misure regionali ASLO e FIMI, nel rispetto dei requisiti previsti da dette misure.	<b>7,60%</b>	<b>7,60%</b>	0,00%